

Varese, 4 Luglio 2018

Prot. 0005221

Oggetto: Assolvimento obbligo formativo ECM per medici chirurghi ed odontoiatri .

Cari Colleghi,

come è noto l'art. 16-quater del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. dispone che **la partecipazione alle attività di Formazione Continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale** in qualità di dipendente o libero professionista per conto delle Aziende Ospedaliere, delle Università, delle Unità Sanitarie Locali e delle Strutture Sanitarie private.

Inoltre si rileva che l'art. 19 del Codice di Deontologia Medica prevede che **"il medico, nel corso di tutta la sua vita professionale, persegue l'aggiornamento costante e la formazione continua per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali tecniche e non tecniche, favorendone la diffusione ai discenti e ai collaboratori. Il medico assolve agli obblighi formativi. L'Ordine certifica agli iscritti ai propri Albi i crediti acquisiti nei percorsi formativi e ne valuta le eventuali inadempienze"**.

Alla luce delle disposizioni sopraesposte si può affermare che l'aggiornamento rimane un preciso dovere di ogni professionista ed è fonte di responsabilità indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro organizzi o meno corsi di aggiornamento.

Ciò detto, si sottolinea altresì che l'Accordo, sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni recante "La Formazione Continua nel settore Salute" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23.11.2017 prevede - all'art. 21 - che **"gli Ordini e le rispettive Federazioni nazionali vigilino sull'assolvimento dell'obbligo formativo dei loro iscritti ed emanino, ove previsti dalla normativa vigente, i provvedimenti di competenza in caso di mancato assolvimento di tale obbligo."**

Pertanto stante il fondamentale ruolo nella funzione di accertamento attribuito agli Ordini ricordiamo ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo, per chi non avesse ottemperato, che la verifica dell'assolvimento di tale obbligo per il triennio 2014-2016 non potrà avvenire prima del 31.12.2018, termine entro il quale i professionisti avranno la possibilità - tramite il COGEAPS - di spostare a recupero del detto triennio i crediti maturati nell'anno solare 2017.

Per quanto riguarda l'attuale triennio 2017-2019 sarà possibile verificare l'assolvimento dell'obbligo non prima del 31.12.2019 salvo eventuali proroghe stabilite dalla Commissione nazionale della Formazione continua.

Al fine di agevolare l'eventuale operazione di spostamento dei crediti ECM 2017 al triennio 2014/2016, trasmettiamo in allegato, le procedure dettagliate.

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.



Dr Roberto Stella
Presidente